

# **Legge federale sulle banche e le casse di risparmio**

**(Legge sulle banche, LBCR)**  
**(Garanzia dei depositi)**

## **Modifica del 18 marzo 2011**

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 12 maggio 2010<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

La legge dell'8 novembre 1934<sup>2</sup> sulle banche è modificata come segue:

### *Sostituzione di termini*

*Nei capi undicesimo e dodicesimo il termine «liquidatore» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «liquidatore del fallimento» e il termine «liquidazione» con «fallimento».*

### *Art. 24 cpv. 3*

<sup>3</sup> I ricorsi nelle procedure previste nei capi undicesimo e dodicesimo non hanno effetto sospensivo. Il giudice dell'istruzione può, su domanda, accordare l'effetto sospensivo.

### *Art. 25 cpv. 4*

<sup>4</sup> Gli ordini della FINMA riguardano l'intero patrimonio della banca, con attivi e passivi, e le relazioni contrattuali, si trovino essi in Svizzera o all'estero.

### *Art. 27 cpv. 2, 2<sup>bis</sup> e 3*

<sup>2</sup> L'istruzione data da una persona che partecipa a un sistema di pagamento o di gestione delle operazioni su titoli, nei confronti della quale è stata ordinata una tale misura, è giuridicamente vincolante ed efficace nei confronti di terzi se:

- a. è stata introdotta nel sistema prima che fosse ordinata la misura ed è divenuta irrevocabile secondo le regole dello stesso; o

<sup>1</sup> FF 2010 3513  
<sup>2</sup> RS 952.0

- b. è stata eseguita il giorno operativo, definito secondo le regole del sistema, durante il quale la misura è stata ordinata, sempre che il gestore del sistema fornisca la prova che non aveva o non doveva avere conoscenza della misura ordinata.

<sup>2bis</sup> Il capoverso 2 si applica se:

- a. il gestore del sistema è sottoposto a vigilanza o sorveglianza in Svizzera; o
- b. il contratto di partecipazione è retto dal diritto svizzero.

<sup>3</sup> La vincolatività giuridica di precedenti accordi di compensazione o di realizzazione mediante trattative private di garanzie sotto forma di valori mobiliari o di altri strumenti finanziari negoziati su un mercato rappresentativo rimane impregiudicata da tutti gli ordini di cui ai capi undicesimo e dodicesimo della presente legge.

#### *Art. 28* Procedura di risanamento

<sup>1</sup> Se vi sono buone prospettive di risanamento della banca o di continuazione di singoli servizi bancari, la FINMA può avviare una procedura di risanamento.

<sup>2</sup> Essa emana le decisioni e le disposizioni necessarie all'esecuzione della procedura di risanamento.

<sup>3</sup> Può incaricare una persona (incaricato del risanamento) di elaborare un piano di risanamento.

#### *Art. 29* Risanamento della banca

In caso di risanamento della banca il piano di risanamento deve garantire che, eseguito il risanamento, la banca adempia le condizioni di autorizzazione e le altre disposizioni legali.

#### *Art. 30* Continuazione di servizi bancari

<sup>1</sup> Il piano di risanamento può prevedere la continuazione di singoli servizi bancari a prescindere dalla sopravvivenza della banca interessata.

<sup>2</sup> Esso può in particolare prevedere che il patrimonio o parte del patrimonio della banca, con attivi e passivi, e le relazioni contrattuali siano trasferiti ad altri soggetti di diritto o a una banca transitoria.

<sup>3</sup> In caso di trasferimento delle relazioni contrattuali, del patrimonio della banca o di parte di esso, l'assuntore subentra al posto della banca dopo l'omologazione del piano di risanamento.

#### *Art. 31* Omologazione del piano di risanamento

<sup>1</sup> La FINMA omologa il piano di risanamento segnatamente se esso:

- a. si fonda su una valutazione prudente degli attivi della banca;
- b. pone presumibilmente i creditori in una posizione migliore rispetto alla dichiarazione immediata del fallimento della banca;

- c. tiene conto della priorità degli interessi dei creditori rispetto a quelli dei proprietari, nonché del grado dei creditori.

<sup>2</sup> L'accordo dell'assemblea generale della banca non è necessario.

<sup>3</sup> Se l'insolvenza della banca non può essere altrimenti eliminata, il piano di risanamento può prevedere la riduzione del capitale proprio esistente e la costituzione di nuovo capitale proprio, nonché la conversione di capitale di terzi in capitale proprio.

#### *Art. 31a* Rifiuto del piano di risanamento

<sup>1</sup> Se il piano di risanamento prevede un'ingerenza nei diritti dei creditori, la FINMA impartisce ai creditori, al più tardi all'atto della sua omologazione, un termine entro il quale essi possono rifiutarlo.

<sup>2</sup> Se i creditori che rappresentano più della metà dell'ammontare complessivo dei crediti allibrati rientranti nella terza classe secondo l'articolo 219 capoverso 4 LEF<sup>3</sup> rifiutano il piano di risanamento, la FINMA ordina il fallimento conformemente agli articoli 33–37g.

#### *Art. 32 cpv. 3bis*

<sup>3bis</sup> Il diritto di domandare la revocazione si prescrive in due anni dall'omologazione del piano di risanamento.

#### *Art. 35* Assemblea dei creditori e comitato dei creditori

<sup>1</sup> Il liquidatore del fallimento può proporre alla FINMA:

- a. di indire un'assemblea dei creditori, definirne le competenze e fissare i quorum delle presenze e dei voti necessari per le deliberazioni;
- b. di istituire un comitato dei creditori e definirne la composizione e le competenze.

<sup>2</sup> La FINMA non è vincolata alle proposte del liquidatore del fallimento.

#### *Art. 37a* Depositi privilegiati

<sup>1</sup> I depositi a nome del depositante, incluse le obbligazioni di cassa depositate presso una banca a nome del depositante, sono collocati, sino all'importo massimo di 100 000 franchi per creditore, nella seconda classe secondo l'articolo 219 capoverso 4 LEF<sup>4</sup>.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può adeguare l'importo massimo di cui al capoverso 1 alla svalutazione monetaria.

<sup>3</sup> I depositi presso imprese che operano in qualità di banche senza autorizzazione da parte della FINMA non sono privilegiati.

<sup>3</sup> RS 281.1

<sup>4</sup> RS 281.1

<sup>4</sup> Qualora più persone siano titolari di un credito, il privilegio può essere esercitato una sola volta.

<sup>5</sup> I crediti delle fondazioni bancarie riconosciute come istituti di previdenza secondo l'articolo 82 della legge federale del 25 giugno 1982<sup>5</sup> sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, e i crediti delle fondazioni di libero passaggio riconosciute come istituti di libero passaggio secondo la legge del 17 dicembre 1993<sup>6</sup> sul libero passaggio sono considerati depositi dei singoli intestatari della previdenza e dei singoli assicurati. Essi sono privilegiati sino all'importo massimo fissato nel capoverso 1, indipendentemente dagli altri depositi dei singoli intestatari della previdenza e dei singoli assicurati.

<sup>6</sup> Le banche devono detenere costantemente crediti coperti in Svizzera o altri attivi situati in Svizzera in ragione del 125 per cento dei loro depositi privilegiati. La FINMA può aumentare questa quota; in casi giustificati può concedere deroghe, in particolare agli istituti che, a causa della struttura delle loro attività, dispongono di una copertura equivalente.

#### *Art. 37b* Pagamento immediato

<sup>1</sup> I depositi privilegiati ai sensi dell'articolo 37a capoverso 1 vengono pagati immediatamente, fuori dalla graduatoria ed escludendo qualsiasi compensazione, con gli attivi liquidi disponibili.

<sup>2</sup> La FINMA fissa nei singoli casi l'importo massimo dei depositi pagabili immediatamente. Essa tiene conto dell'ordine degli altri creditori secondo l'articolo 219 LEF<sup>7</sup>.

#### *Art. 37c*

#### *Abrogato*

#### *Art. 37g* Riconoscimento di decreti di fallimento e di misure esteri

<sup>1</sup> La FINMA decide in merito al riconoscimento di decreti di fallimento e di misure di insolvenza pronunciati all'estero nei confronti di banche.

<sup>2</sup> La FINMA può, senza che sia eseguita una procedura in Svizzera, mettere a disposizione della massa di insolvenza estera il patrimonio situato in Svizzera, se nella procedura estera di insolvenza:

- a. i crediti garantiti da pegno e i crediti privilegiati, ai sensi dell'articolo 219 LEF<sup>8</sup>, di creditori domiciliati in Svizzera sono trattati in maniera equivalente; e
- b. gli altri crediti di creditori domiciliati in Svizzera sono presi adeguatamente in considerazione.

<sup>5</sup> RS 831.40

<sup>6</sup> RS 831.42

<sup>7</sup> RS 281.1

<sup>8</sup> RS 281.1

<sup>3</sup> Essa può riconoscere anche decreti di fallimento e misure pronunciati nello Stato in cui la banca ha la sua sede effettiva.

<sup>4</sup> Se per il patrimonio situato in Svizzera viene eseguita una procedura in Svizzera, nella graduatoria possono essere menzionati anche creditori della terza classe secondo l'articolo 219 capoverso 4 LEF e creditori domiciliati all'estero.

<sup>5</sup> Per il rimanente si applicano gli articoli 166–175 della legge federale del 18 dicembre 1987<sup>9</sup> sul diritto internazionale privato.

*Art. 37h cpv. 1 e 3 lett. a e b*

<sup>1</sup> Le banche si impegnano a garantire i depositi privilegiati di cui all'articolo 37a capoverso 1 presso le succursali svizzere. Le banche che possiedono tali depositi sono obbligate ad aderire a tal fine all'autodisciplina delle banche.

<sup>3</sup> L'autodisciplina è approvata se:

- a. assicura il pagamento dei depositi garantiti entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione concernente la decisione di misure secondo l'articolo 26 capoverso 1 lettere e–h o del fallimento secondo gli articoli 33–37g;
- b. prevede un importo massimo di 6 miliardi di franchi per tutti gli impegni contributivi in sospeso;

*Art. 37i* Attivazione della garanzia dei depositi

<sup>1</sup> Se ha ordinato una misura di protezione ai sensi dell'articolo 26 capoverso 1 lettere e–h o il fallimento ai sensi dell'articolo 33, la FINMA ne dà comunicazione al responsabile della garanzia dei depositi e lo informa sul fabbisogno di prestazioni per il pagamento dei depositi garantiti.

<sup>2</sup> Entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, il responsabile della garanzia dei depositi mette l'importo corrispondente a disposizione dell'incaricato dell'inchiesta, dell'incaricato del risanamento o del liquidatore del fallimento indicato nella decisione della FINMA.

<sup>3</sup> In caso di misura di protezione, la FINMA può differire la comunicazione finché:

- a. vi sono buone prospettive che la misura di protezione sia abrogata entro breve termine; oppure
- b. i depositi garantiti non sono interessati dalla misura di protezione.

<sup>4</sup> Il termine di cui al capoverso 2 è interrotto se e finché la misura di protezione ordinata o il fallimento non sono esecutivi.

*Art. 37j*          Modo di procedere e cessione legale

<sup>1</sup> L'incaricato dell'inchiesta, l'incaricato del risanamento o il liquidatore del fallimento designato dalla FINMA paga i depositi garantiti ai depositanti.

<sup>2</sup> Il pagamento dei depositi garantiti è effettuato con l'esclusione di qualsiasi compensazione.

<sup>3</sup> I depositanti non hanno alcuna pretesa diretta nei confronti del responsabile della garanzia dei depositi.

<sup>4</sup> Il responsabile della garanzia dei depositi subentra nei diritti dei depositanti in misura corrispondente ai pagamenti.

*Art. 37k*          Scambio di dati

<sup>1</sup> La FINMA mette a disposizione del responsabile della garanzia dei depositi i dati necessari alla tutela dei suoi compiti.

<sup>2</sup> Il responsabile della garanzia dei depositi fornisce tutte le informazioni alla FINMA, nonché all'incaricato dell'inchiesta, all'incaricato del risanamento o al liquidatore del fallimento e trasmette loro tutti i documenti necessari all'attuazione della garanzia dei depositi.

*Titolo prima dell'art. 37l***Capo tredicesimo a: Averî non rivendicati***Art. 37l*

<sup>1</sup> Una banca può trasferire averî non rivendicati a un'altra banca senza il consenso dei creditori.

<sup>2</sup> Il trasferimento necessita di un contratto scritto tra la banca trasferente e la banca assuntrice.

<sup>3</sup> Nell'ambito del fallimento di una banca i liquidatori del fallimento rappresentano nei confronti dei terzi gli interessi dei creditori degli averî non rivendicati.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale stabilisce in quale momento gli averî sono considerati non rivendicati.

## II

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

## III

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 18 marzo 2011

Consiglio nazionale, 18 marzo 2011

Il presidente: Hansheiri Inderkum

Il presidente: Jean-René Germanier

Il segretario: Philippe Schwab

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

*Referendum ed entrata in vigore*

<sup>1</sup> Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 7 luglio 2011.<sup>10</sup>

<sup>2</sup> La presente legge entra in vigore il 1° settembre 2011.

24 agosto 2011

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

<sup>10</sup> FF 2011 2501

*Allegato*  
(cifra II)

## Modifica del diritto vigente

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

### 1. Legge del 25 giugno 1930<sup>11</sup> sulle obbligazioni fondiarie

#### *Art. 23*

e. Diritto di  
pegno dei mutui

I mutui fatti dalle centrali, con gli interessi non ancora versati, fruiscono di un diritto di pegno sulla copertura iscritta nel registro di pegni dei membri, senza che sia necessario concludere uno speciale contratto di pegno e consegnare la copertura alle centrali o ai loro rappresentanti o sia necessaria un'iscrizione nel registro fondiario.

#### *Art. 42*

VIII. Applica-  
zione delle  
disposizioni  
sull'insolvenza  
bancaria

Gli articoli 25–37g della legge dell'8 novembre 1934<sup>12</sup> sulle banche si applicano per analogia.

### 2. Legge federale dell'11 aprile 1889<sup>13</sup> sulla esecuzione e sul fallimento

#### *Art. 173b*

3bis. Procedura  
dell'Autorità  
federale di  
vigilanza sui  
mercati  
finanziari

Se la domanda di fallimento concerne una banca, un commerciante di valori mobiliari, un'impresa di assicurazione, una centrale d'emissione di obbligazioni fondiarie, una direzione di un fondo, una società d'investimento a capitale variabile (SICAV), una società in accomandita per investimenti collettivi di capitale o una società d'investimento a capitale fisso (SICAF), il giudice del fallimento trasmette gli atti all'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). La stessa procede conformemente alle norme di leggi speciali.

#### *Art. 219 cpv. 4, seconda classe lett. f*

<sup>4</sup> I crediti non garantiti da pegno, come pure le quote non soddisfatte di quelli garantiti, sono collocati nell'ordine seguente sull'intera massa residuale del fallimento:

<sup>11</sup> RS 211.423.4

<sup>12</sup> RS 952.0

<sup>13</sup> RS 281.1



*Seconda classe*

- f. I depositi di cui all'articolo 37a della legge dell'8 novembre 1934<sup>14</sup> sulle banche.

**3. Legge del 23 giugno 2006<sup>15</sup> sugli investimenti collettivi***Art. 35 cpv. 1*

<sup>1</sup> I beni e i diritti appartenenti al fondo di investimento sono scorporati in favore degli investitori in caso di fallimento della direzione del fondo. Sono fatte salve le pretese della direzione del fondo ai sensi dell'articolo 33.

*Art. 137* Dichiarazione di fallimento

<sup>1</sup> Ove vi sia un timore fondato che il titolare dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 13 capoverso 2 lettere a–d sia eccessivamente indebitato o abbia seri problemi di liquidità e se non vi è alcuna prospettiva di risanamento o il risanamento è fallito, la FINMA gli revoca l'autorizzazione, dichiara il fallimento e lo rende pubblico.

<sup>2</sup> Le disposizioni relative alla procedura concordataria (art. 293–336 LEF<sup>16</sup>), alla moratoria del diritto della società anonima (art. 725 e 725a del Codice delle obbligazioni<sup>17</sup>) e all'avviso al giudice (art. 728c cpv. 3 del Codice delle obbligazioni) non si applicano al titolare dell'autorizzazione di cui al capoverso 1.

<sup>3</sup> Per la procedura di fallimento, gli articoli 33–37g della legge dell'8 novembre 1934<sup>18</sup> sulle banche si applicano per analogia.

*Art. 138**Abrogato***4. Legge del 24 marzo 1995<sup>19</sup> sulle borse***Art. 36a*

Gli articoli 25–37l della legge dell'8 novembre 1934<sup>20</sup> sulle banche si applicano per analogia.

- 14 RS 952.0  
15 RS 951.31  
16 RS 281.1  
17 RS 220  
18 RS 952.0  
19 RS 954.1  
20 RS 952.0

## 5. Legge del 17 dicembre 2004<sup>21</sup> sulla sorveglianza degli assicuratori

*Titolo prima dell'art. 51*

### **Sezione 2: Provvedimenti conservativi, liquidazione e fallimento**

*Art. 51, rubrica, cpv. 2 lett. h e i, nonché cpv. 3*

Provvedimenti conservativi

<sup>2</sup> La FINMA può in particolare:

- h. assegnare elementi patrimoniali dell'impresa di assicurazione al patrimonio vincolato fino a concorrenza dell'importo legale ai sensi dell'articolo 18;
- i. ordinare la moratoria e la proroga delle scadenze in caso di pericolo di insolvenza.

<sup>3</sup> Essa provvede a una pubblicazione adeguata dei provvedimenti se è necessario per attuarli o per proteggere terzi.

*Art. 52* Liquidazione

La revoca, da parte della FINMA, dell'autorizzazione d'esercizio a un'impresa di assicurazione determina lo scioglimento di quest'ultima. La FINMA designa il liquidatore e ne sorveglia l'attività.

*Art. 53* Dichiarazione di fallimento

<sup>1</sup> Ove vi sia un timore fondato che un'impresa di assicurazione sia eccessivamente indebitata o abbia seri problemi di liquidità e se non vi è alcuna prospettiva di risanamento o il risanamento è fallito, la FINMA le revoca l'autorizzazione, dichiara il fallimento e lo rende pubblico.

<sup>2</sup> Le disposizioni relative alla procedura concordataria (art. 293–336 LEF<sup>22</sup>), alla moratoria del diritto della società anonima (art. 725 e 725a del Codice delle obbligazioni<sup>23</sup>) e all'avviso al giudice (art. 728c cpv. 3 del Codice delle obbligazioni) non si applicano all'impresa di assicurazione.

<sup>3</sup> La FINMA nomina uno o più liquidatori del fallimento. Essi sottostanno alla sua vigilanza e su richiesta le fanno rapporto.

<sup>21</sup> RS 961.01

<sup>22</sup> RS 281.1

<sup>23</sup> RS 220

*Art. 54* Effetti e svolgimento

<sup>1</sup> Il decreto di fallimento ha gli effetti di una dichiarazione di fallimento secondo gli articoli 197–220 LEF<sup>24</sup>.

<sup>2</sup> Fatte salve le disposizioni seguenti, il fallimento deve essere liquidato conformemente agli articoli 221–270 LEF.

<sup>3</sup> La FINMA può prendere decisioni e disposizioni derogatorie.

*Art. 54a* Crediti derivanti da contratti di assicurazione

<sup>1</sup> I crediti di assicurati che possono essere constatati mediante i libri dell'impresa di assicurazione sono considerati insinuati.

<sup>2</sup> Il ricavato della realizzazione del patrimonio vincolato serve in primo luogo a coprire i crediti derivanti dai contratti d'assicurazione garantiti in virtù dell'articolo 17. L'eccedenza è versata alla massa fallimentare.

*Art. 54b* Assemblea dei creditori e comitato dei creditori

<sup>1</sup> Il liquidatore del fallimento può proporre alla FINMA:

- a. di indire un'assemblea dei creditori e definirne le competenze nonché i quorum delle presenze e dei voti necessari per le deliberazioni;
- b. di istituire un comitato dei creditori, nonché definirne la composizione e le competenze.

<sup>2</sup> La FINMA non è vincolata alle proposte del liquidatore del fallimento.

*Art. 54c* Ripartizione e chiusura della procedura

<sup>1</sup> Lo stato di ripartizione non è depositato.

<sup>2</sup> Dopo la ripartizione i liquidatori del fallimento presentano un rapporto finale alla FINMA.

<sup>3</sup> La FINMA prende le disposizioni necessarie per chiudere la procedura. Rende pubblica la chiusura.

*Art. 54d* Procedura estera di insolvenza

Gli articoli 37*f* e 37*g* della legge dell'8 novembre 1934<sup>25</sup> sulle banche si applicano per analogia al riconoscimento dei decreti esteri di fallimento e delle misure estere di insolvenza, nonché al coordinamento con la procedura estera di insolvenza.

<sup>24</sup> RS 281.1

<sup>25</sup> RS 952.0

*Titolo prima dell'art. 55*

**Sezione 3:**

**Disposizioni complementari in caso di fallimento di assicurazioni sulla vita**

*Art. 56* Liquidazione fallimentare del patrimonio vincolato

<sup>1</sup> Se non adotta provvedimenti particolari, segnatamente se non è possibile trasferire il portafoglio secondo l'articolo 51 capoverso 2 lettera d, la FINMA ordina la realizzazione del patrimonio vincolato.

<sup>2</sup> L'ordine di realizzazione estingue i contratti d'assicurazione. Gli stipulanti e gli aventi diritto possono quindi far valere le pretese derivanti dall'articolo 36 capoverso 3 della legge sul contratto d'assicurazione del 2 aprile 1908<sup>26</sup>, nonché le pretese sulle assicurazioni scadute e sulle quote di partecipazione agli utili accreditate.

<sup>26</sup> RS 221.229.1